

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Giuseppe Di Sabato

RECESSO ED ESCLUSIONE PER IL VENIR MENO DEL REQUISITO  
TERRITORIALE NELLE BCC

1. Sui requisiti di ammissibilità a socio cooperatore di BCC. Il legame territoriale. A) Zona di competenza della banca. 2. Segue. B) Rilevanza causale del requisito soggettivo: scioglimento unilaterale del vincolo sociale. 3. Sulla determinazione del requisito territoriale. 4. La valutazione dei requisiti territoriali in entrata e in uscita.

**1. Sui requisiti di ammissibilità a socio cooperatore di BCC. Il legame territoriale. A) Zona di competenza della banca.**

L'art. 34, secondo comma, del Testo Unico Bancario (d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.) dispone che *«per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa»*<sup>1</sup>.

Lo Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo a sua volta, anche nel rispetto della previsione dell'art. 2527 c.c. secondo cui l'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci, prevede che *«possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Possono altresì presentare domanda di ammissione i soggetti residenti, aventi sede od operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi alla zona di competenza territoriale della Società; l'accoglimento di tale domanda è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni di vigilanza»*<sup>2</sup>.

Il requisito del legame territoriale non solo qualifica la partecipazione sociale ma esprime il carattere localistico delle BCC che è rafforzato dalla previsione statutaria di delimitare la competenza territoriale della banca al territorio del Comune dove ha sede la Società e quello *«dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o nei quali ha un numero di soci*

---

<sup>1</sup> Il legame dei soci e dell'attività sociale con uno specifico territorio rappresenta una caratteristica strutturale e funzionale delle banche di credito cooperativo: per tutti, v. E. CUSA, *Le banche di credito cooperativo*, in *Trattato di diritto commerciale diretto da G. COTTINO*, vol. V, Guido BONFANTE, *La società cooperativa*, Cedam, Padova, 2014, 496.

<sup>2</sup> Si prevede anche l'obbligo del socio di *«comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente»*.

Lo Statuto tipo, adottato dalle BCC, regola l'organizzazione e il funzionamento delle BCC, secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario (TUB: d. lgs 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.) e dalla normativa vigente in materia di banche cooperative. Esso è approvato da Banca d'Italia (cfr. art. 56 TUB). Per esempio di «Statuto tipo» si rinvia allo statuto sociale di BCC Napoli, consultabile all'indirizzo <https://www.bccnapoli.it/>. I requisiti di ammissibilità a socio sono ivi indicati nell'articolo 6.

rapportato alla popolazione residente non inferiore a quello previsto dalle medesime disposizioni, nonché dei Comuni ad essi limitrofi». Al riguardo le «Disposizioni di Vigilanza per le Banche» contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2023 e s.m., in primo luogo prevedono che in relazione al carattere «locale» di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a *identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera*<sup>3</sup> e poi specificano che la *zona di competenza territoriale* ricomprende: a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali; b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a); c) i comuni limitrofi a quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) ove la banca ha un numero di soci almeno pari a: • 2,5% della popolazione residente nel comune, se questo non supera i 50 mila abitanti; • 0,3% della popolazione residente, se il comune ha più di 50 mila abitanti. Inoltre la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi nel caso in cui siano previste sedi distaccate insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto<sup>4</sup>.

Il requisito soggettivo di individuazione del legame tra il socio e la zona di competenza territoriale della banca, avere la residenza o l'operare con carattere di continuità nel medesimo territorio, previsto dall'art. 34, secondo comma, TUB e dallo Statuto tipo BCC, è richiamato anche dalle citate «Disposizioni di Vigilanza per le Banche»<sup>5</sup> che prevedono che possano diventare soci cooperatori di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale delle banche medesime<sup>6</sup>.

## **2. Segue. B) Rilevanza causale del requisito soggettivo: scioglimento unilaterale del vincolo sociale.**

Il requisito territoriale della partecipazione sociale deve persistere per tutta la durata del rapporto ed il suo venir meno opera come causa di scioglimento unilaterale del rapporto sociale per esclusione o recesso<sup>7</sup>. A tal fine può essere anche richiamato l'obbligo del socio – previsto dallo Statuto tipo BCC – di comunicare alla Società ogni variazione che comporti la perdita dei predetti requisiti.

<sup>3</sup> «Disposizioni di Vigilanza per le Banche», contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2023 e s.m. (49° aggiornamento del 23.7.2024), parte terza «Altre Disposizioni di Vigilanza Prudenziale», Capitolo 5 «Banche di Credito Cooperativo», Sezione II, par. 1, «Denominazione», 707, in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/>

<sup>4</sup> Circolare n. 285 del 17.12.2023 e s.m., cit., parte terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 4 «Competenza territoriale», 711.

<sup>5</sup> Circolare n. 285 del 17.12.2023 e s.m. «Disposizioni di Vigilanza per le Banche», cit., parte terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 3 «Soci», 3.1. «Soci Cooperatori», 707.

<sup>6</sup> Per le persone giuridiche, analogamente alla disciplina statutaria, si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative: Circolare n. 285/2013, cit., p. 707.

<sup>7</sup> Secondo A. Bassi, *Le società cooperative*, Utet, 1995, p. 117, la perdita sopravvenuta dei requisiti personali del socio costituirebbe causa di invalidità (nullità) della partecipazione da farsi valere attraverso molteplici strumenti fra cui la esclusione o il recesso.

L'art. 2533, primo comma, c.c. dispone che l'esclusione del socio può aver luogo «per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società» e questa previsione legale, introdotta con la Riforma del 2003, è anche richiamata nello Statuto tipo delle BCC in cui si riserva al consiglio di amministrazione la pronuncia della *esclusione dei soci che siano privi dei requisiti* di ammissibilità a socio.

L'esclusione, tuttavia, in tal caso non opera di diritto ma la perdita dei requisiti si configura, tanto nella previsione legale che statutaria, come un caso di esclusione facoltativa che non comporta automaticamente e immediatamente la decadenza ex lege dalla qualità di socio cooperatore<sup>8</sup>.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissibilità a socio costituisce anche una causa di recesso convenzionale prevista dallo Statuto tipo delle BCC che espressamente dispone che «oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 6 (n.d.r. per l'ammissibilità a socio). Il recesso non può essere parziale».

La previsione è ricostruita come rimedio al carattere facoltativo della esclusione per perdita dei requisiti<sup>9</sup> e tipizzazione del recesso per giusta causa che, in via generale, dovrebbe essere riconosciuto anche ove non previsto dallo statuto sociale<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> C. IBBA, *Il recesso nelle società cooperative. Profili problematici*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, Liber amicorum Gianfranco Campobasso diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. IV, 2007, Utet, 867 e s.

<sup>9</sup> V., sul punto C. IBBA, *Il recesso...*, cit., 867; G. Bonfante, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Vol. V, Guido Bonfante, *La società cooperativa*, 2014, Cedam, Padova, 248.

<sup>10</sup> In termini dubitativi già C. Ibba, *Il recesso...*, cit., 867. Ammette il recesso per giusta causa pur in presenza di un divieto statutario a recedere, considerando l'ipotesi della perdita dei requisiti di partecipazione alla società, G. BONFANTE, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Vol. V, Guido Bonfante, *La società cooperativa*, 2014, Cedam, Padova, 240. V. ANTONINI, *Diritto di recesso e tutela del socio nelle società cooperative*, 2021, Giuffrè, p. 73 e s., ritiene che l'ammissibilità del recesso per giusta causa deriverebbe dall'applicabilità alle cooperative della disciplina del recesso per giusta causa previsto per le società di persone (ivi, p. 73 e s.) e dovrebbe essere consentito nel caso di "svuotamento causale" del rapporto, quando cioè il socio non è più in grado (per cause non imputabili alla sua sfera di volontà) di profittare della gestione di servizio (e, dunque, della funzione mutualistica) ed in presenza di un evento – oggettivo o soggettivo – che incida negativamente sull'interesse mutualistico del socio, quale ad esempio sotto il profilo soggettivo, la perdita dei requisiti per l'ammissione a socio. In questo caso, infatti, coincidente con quello della esclusione facoltativa, non si vede perché lo scioglimento del vincolo sociale non possa essere provocato dalla dichiarazione del socio. In considerazione dell'essenza della partecipazione cooperativa – conclude l'A. – non è ammissibile negare l'uscita del socio nel momento in cui vengano meno quegli stessi requisiti la cui assenza ne impedirebbe l'entrata o la permanenza (77).

In senso contrario non riferito, però, alla perdita del requisito di ammissibilità a socio, si v. Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 06/09/2018, n. 16925: «... Nelle società cooperative, stante la centralità dello scopo mutualistico, non è consentito il recesso ad nutum o per "giusta causa" del socio cooperatore, la cui sortita volontaria è consentita soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, in applicazione dei principi di parità di trattamento dei soci (art. 2516 c.c.) e di tipicità delle ipotesi di recesso (art. 2532 c.c.)».

In via generale deve osservarsi che il recesso dei soci cooperatori delle banche di credito cooperativo è regolato dalla disciplina legale e convenzionale<sup>11</sup> disponendo l'art. 2532 c.c. (Recesso del socio), primo comma, che «*il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale*». L'art. 2519 c.c. (Norme applicabili) primo comma, prevede che alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni<sup>12</sup> e fra queste deve essere ricompreso l'art. 2437 c.c. che disciplina il recesso nella società per azioni<sup>13</sup> ed espressamente ribadisce la facoltà, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere statutariamente ulteriori cause di recesso rispetto a quelle ivi previste<sup>14</sup>. Il diritto di recesso è in ogni caso esercitabile ad nutum (con preavviso di 90 giorni), ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, c.c., qualora l'atto costitutivo vieti la cessione delle azioni. Come detto lo Statuto tipo adottato dalle banche di credito cooperativo, consente espressamente di recedere dalla Società *nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di ammissibilità a socio*<sup>15</sup>.

Il descritto quadro normativo restituisce una disciplina del recesso in cui accanto a cause legalmente previste (art. 2530, ult. co., c.c., art. 2437 c.c., art. 36, secondo comma, TUB) assumono rilievo anche cause statutariamente previste in forza dell'art. 2532 c.c., primo comma, e dell'art. 2437, quarto comma, c.c. fra le quali si segnala quella relativa alla perdita dei requisiti di ammissibilità a socio cooperatore vale a dire avere la residenza (o la sede) oppure operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale della cooperativa (secondo la disposizione dello Statuto tipo delle BCC) che, sul punto, recepisce il contenuto dell'art. 34, secondo comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993).

### 3. Sulla determinazione del requisito territoriale.

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 2521 secondo comma, n. 7, c.c. l'atto costitutivo deve indicare le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione del socio.

<sup>12</sup> Il primo comma dell'art. 2519 c.c. non è richiamato fra le disposizioni del codice civile che l'art. 150-bis, primo comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) indica non applicabili alle banche di credito cooperativo.

<sup>13</sup> Una prima differenza da segnalare è la inapplicabilità della disposizione sul recesso parziale che nella società cooperativa è espressamente escluso dall'art. 2532 c.c.

<sup>14</sup> L'applicabilità alle cooperative in generale delle ipotesi di recesso legale previste dall'art. 2437 c.c. (e dall'art. 2473 c.c.) discenderebbe dalla valorizzazione dell'elemento mutualistico che connota la struttura aperta della cooperativa anche nel profilo dello scioglimento del rapporto sociale, garantendo al socio un livello di tutela in uscita che non può essere peggiore rispetto a quello previsto nelle società di capitali. In questi termini, nell'ottica della valorizzazione del recesso quale elemento caratterizzante la partecipazione sociale cooperativa, v. V. ANTONINI, *Diritto di recesso e tutela del socio nelle società cooperative*, 2021, Giuffrè, p. 65 e s.

<sup>15</sup> Dopo aver disposto che «*la relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio*» la disciplina statutaria prevede che «*il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società*».

La rilevanza del requisito territoriale, quale elemento necessario per l'instaurazione e la conservazione del rapporto societario, riguarda tutti i soci cooperatori e non solo «i nuovi soci» interessati al perseguimento dello scopo mutualistico e alla fruizione dei beni e/o servizi offerti dalla Società, per i quali quel legame rappresenta anche un presupposto essenziale<sup>16</sup>, per invocare il «principio della porta aperta»<sup>17</sup>.

Un primo punto di partenza, suggerito dal dato letterale e da quello logico, tanto della disciplina normativa quanto – ancor più – da quella statutaria, è che i requisiti individuati – legame «residenziale» e legame «economico» – sono tra loro *alternativi e disgiunti*, per cui per l'ammissibilità a socio è sufficiente che ricorra uno dei due indifferentemente. La domanda di ammissione a socio dovrà essere accolta – sotto questo profilo- in ogni caso in cui l'aspirante socio dia prova che nei Comuni di competenza della banca abbia la residenza o la sede oppure, in via alternativa, operi con carattere di continuità (art. 34 Tub) o vi svolga attività in via continuativa (Statuto tipo BCC).

Più articolata è precisazione del contenuto concreto dei requisiti espressivi della territorialità. La residenza, luogo in cui la persona vive abitualmente, come anche la sede legale dell'impresa, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative, infatti, sono identificabili in virtù dell'indirizzo, dato idoneo alla loro esatta localizzazione territoriale<sup>18</sup>, mentre lo svolgere l'attività in via continuativa o l'operare con carattere di continuità (legame economico) implica accertamenti e valutazioni che possono essere controversi soprattutto per individuare gli elementi cui ancorare l'accertamento.

La sussistenza di questo requisito territoriale, economicamente qualificato, dovrebbe ammettersi quando in capo all'aspirante socio sia riconoscibile la titolarità di un centro di interessi qualificato che ne giustifichi la partecipazione allo scopo mutualistico ed al perseguimento degli scopi sociali fruendo dei servizi della banca.

---

<sup>16</sup> Va precisato che, insieme al requisito territoriale, possono essere previsti ulteriori integrazioni e/o limitazioni statutarie. Ai sensi del comma 4-bis del citato art. 34 TUB, infatti, «*lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni*» che, però, deve essere determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della «porta aperta» (cfr. art. 34 TUB) e della parità di trattamento nei rapporti con i soci (cfr. art. 2516 del codice civile).

Lo Statuto tipo, inoltre, prevede «*Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore*» stabilendo che «non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti».

<sup>17</sup> Sul «principio della porta aperta» v. A. MAZZONI, *La porta aperta delle cooperative tra premesse ideologiche e nuovo diritto positivo*, in *Il Nuovo Diritto delle Società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. IV, 2007, Utet, Torino, 765 e s.

<sup>18</sup> Circolare n. 285/2013, cit., 707. Per le persone giuridiche, analogamente alla disciplina statutaria, si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

La ricostruzione trova sostegno nelle indicazioni delle «*Disposizioni di Vigilanza per le Banche*»<sup>19</sup> secondo cui la condizione normativa di cui all'art. 34, secondo comma, TUB (l'«operare con carattere di continuità» nella zona di competenza territoriale) è soddisfatta «qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio». Tali interessi – si aggiunge – possono sostanzarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca)<sup>20</sup>.

La giurisprudenza si è occupata del tema nella fase risolutiva del rapporto onde valutare la legittimità dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale per perdita dei requisiti di ammissibilità.

In tema di esclusione del socio è stato chiarito che l'accertamento del legame economico non può avere solo carattere formale e che lo svolgimento di un'attività deve essere *continuativa* ed *effettiva*, così confermando il provvedimento di esclusione del socio amministratore di società avente sede nella zona di competenza territoriale della banca che dalla visura camerale risultava «inattiva» da diversi anni, così precludendo al suo amministratore – socio della banca – la possibilità di maturare alcuna esperienza «continuativa» e, quindi, determinando l'ipotesi della mancanza di continuità operativa<sup>21</sup>.

La rilevanza del requisito territoriale «economico» in termini di centro di interesse qualificato viene sottolineata in giurisprudenza anche in tema di recesso del socio<sup>22</sup>. Dopo aver constatato che nelle società cooperative è consentito statutariamente ampliare il novero delle cause di recesso previste dalla legge si ribadisce, infatti, la legittimità dell'ipotesi di recesso per perdita dei requisiti di ammissibilità in quanto funzionale all'esigenza di disinvestimento del socio rispetto al quale venga meno il legame con il territorio in cui opera la banca, ed espressamente nel caso in cui vi sia il cambio di residenza o lo svolgimento di attività in via continuativa in zona diversa da quella di competenza territoriale dell'ente<sup>23</sup>.

Il richiamo dell'interesse al disinvestimento del socio, tuttavia, in sé non del tutto condivisibile, resta superato dalla circostanza che la legittimità del recesso è ancorata alla effettiva perdita del legame territoriale ed è affermata sempre in relazione al venir meno sia della residenza sia di un legame di carattere economico con il territorio in cui opera la

<sup>19</sup> Circolare n. 285 del 17.12.2023 e s.m. «Disposizioni di Vigilanza per le Banche», cit., parte terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 3 «*Soci*», 3.1. «*Soci Cooperatori*», 707.

<sup>20</sup> Le indicazioni contenute nella Circolare n. 285/2013, che ha sostituito la precedente n. 229/1999, di analogo tenore sul punto, sono state richiamate da Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, 13.7.2022 n. 7060 per verificare la perdita del requisito «economico» di ammissibilità. Nel senso, però, della inefficacia di tali indicazioni per i soci, Tribunale di Napoli, Sez. spec. Imprese, 12.9.2019 n. 8035 su cui più avanti sul recesso del socio.

<sup>21</sup> Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, 13.7.2022 n. 7060.

<sup>22</sup> Tribunale di Napoli, Sez. spec. Imprese, 12.9.2019 n. 8035.

<sup>23</sup> Tribunale di Napoli, Sez. spec. Imprese, 12.9.2019 n. 8035.

banca, precisandosi solo che quest'ultimo non può essere rappresentato sic et simpliciter dalla titolarità di un diritto di proprietà su un immobile non locato e/o utilizzato. In questa prospettiva non appare rilevante la svalutazione della efficacia vincolante per il socio recedente delle indicazioni contenute della citata Circolare n. 285/2013 (le Istruzioni dell'Istituto di Vigilanza non sarebbero atti normativi ma mere direttive impartite ai soggetti vigilati, ex art 5 TUB, che sono le società sottoposte a vigilanza e non sarebbero direttamente applicabili ai soci), poiché anche la perdita della condizione di «operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale», è valutata nel caso concreto al fine di verificare se quella titolarità di diritti reali giustifichi la persistenza dell'interesse allo scambio mutualistico e la partecipazione allo scopo sociale.

#### **4. La valutazione dei requisiti territoriali in entrata e in uscita.**

Anche nel caso di scioglimento unilaterale del vincolo sociale, peraltro, i profili della residenza e dell'attività, come visto per il momento genetico del rapporto sociale, devono essere considerati in modo tra loro disgiunto ed alternativo per cui l'esclusione può essere pronunciata ed il recesso legittimamente esercitato, quando vengano meno entrambi. La perdita del requisito della territorialità non si dovrebbe considerare realizzata nei casi in cui il socio, perdendo uno dei due profili, ne conservi o acquisisca l'altro in modo da preservare le condizioni per concorrere al perseguimento degli scopi sociali e allo scambio mutualistico che potrebbero consentirgli l'ammissione alla BCC.

Alla stregua della disciplina legale e statutaria, non appare ammissibile e fondato ritenere che la legittimità dello scioglimento del vincolo sociale possa affermarsi per la perdita anche di uno solo dei requisiti territoriali, ad es. il trasferimento della residenza o lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori della zona di competenza territoriale della banca. Né vi può essere una distinzione in proposito fra recesso e esclusione. Per quest'ultimo istituto va sottolineato che l'art. 2533 c.c. espressamente consente la esclusione del socio che perda *i requisiti* previsti per la partecipazione alla società ed analogamente dispone la disciplina statutaria sopra richiamata.

Alla stessa conclusione si deve pervenire anche per il recesso per il quale la norma statutaria prevede che sia esercitato quando «siano venuti meno i requisiti». Si è visto che il recesso per perdita dei requisiti è esigibile dal socio solo in virtù della norma statutaria e che questa è volta a consentire l'exit al socio che non sia più in grado di partecipare allo scopo mutualistico. Questa valutazione non può che essere sorretta dalla perdita contestuale di entrambi i requisiti di territorialità e non appare esigibile in favore del socio né il diritto al disinvestimento né il principio della porta aperta in uscita che in tale accezione contrasterebbe (quantomeno) con il principio di trattamento dei soci e con quello di conservazione dell'Ente